

Tribunale Ordinario di Novara

Oggi 19.7.2018, davanti al giudice del lavoro, Marta Criscuolo, chiamata la causa n. 323/2013 RGL, cui sono state riunite le cause nn. ~~3~~/2013, ~~3~~/2013, ~~3~~ 2013, ~~3~~/2014, ~~3~~ /2014, ~~3~~/2015 e ~~3~~/2015 RGL, compaiono per il ricorrente, l'avv. ~~\_\_\_\_\_~~ per l'Inps, l'avv. ~~\_\_\_\_\_~~

I difensori discutono la causa richiamandosi ai rispettivi atti e insistono nelle rispettive conclusioni.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art. 429 c.p.c., come da sentenza redatta a verbale, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nei termini di seguito esposti.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA**

Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice, Marta Criscuolo, all'udienza del 19.7.2018, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al r.g. n. 323 dell'anno 2013 (cui sono state riunite le cause nn. ~~3~~/2013, ~~3~~/2013, ~~3~~ /2013, ~~3~~/2014, ~~3~~/2014, ~~3~~/2015 e ~~3~~ /2015 RGL) promossa da:

**M** ~~\_\_\_\_\_~~, **A** ~~\_\_\_\_\_~~, C.F.: ~~\_\_\_\_\_~~, rappresentato e difeso da avv ~~\_\_\_\_\_~~  
Matteo Sances del Foro di Milano, opponente

**nei confronti di**

**INPS**, C.F. 80078750587, in proprio e quale mandatario della SCCI s.p.a., in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in data 23.12.2011 (rep. 77778 rog. 19476) a rogito del notaio ~~\_\_\_\_\_~~



di Roma, dall'avv. Fr ~~\_\_\_\_\_~~ dell'Avvocatura INPS e con domicilio eletto in Novara, C. ~~\_\_\_\_\_~~, presso la sede dell'ente previdenziale opposto ~~\_\_\_\_\_~~

In punto a: opposizione ad avviso di addebito – iscrizione gestione commercianti

Conclusioni: come da rispettivi atti di costituzione

#### Motivi della decisione

Con distinti ricorsi iscritti ai nn. ~~\_\_\_\_\_~~/2013, ~~\_\_\_\_\_~~/2013, ~~\_\_\_\_\_~~/2013, ~~\_\_\_\_\_~~/2013, ~~\_\_\_\_\_~~/2014, ~~\_\_\_\_\_~~/2014, ~~\_\_\_\_\_~~/2015 e ~~\_\_\_\_\_~~/2015 RGL, poi riuniti, tempestivamente depositati, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica degli avvisi di addebito opposti di cui all'art. 24 c.5 d.lgs. 46/1999, M ~~\_\_\_\_\_~~ A ~~\_\_\_\_\_~~ adiva questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro (per le prime due cause a seguito di riassunzione davanti al giudice territorialmente competente) convenendo in giudizio l'INPS e proponendo opposizione avverso i seguenti avvisi di addebito:

- n. 373 2012 ~~\_\_\_\_\_~~ 04 000, notificatogli il 12.10.2012, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 13.906,39 comprensiva di sanzioni, compensi di riscossione e spese di notifica, per il mancato pagamento di contributi fissi alla gestione previdenziale esercenti attività commerciali, per la prima e seconda rata degli anni dal 2006 al 2011;
- n. 373 2013 ~~\_\_\_\_\_~~ 85 000, notificatogli il 18.4.2013, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 877,71 comprensiva di sanzioni, compensi di riscossione e spese di notifica, per il mancato pagamento di contributi fissi alla gestione previdenziale esercenti attività commerciali, per la seconda rata anno 2012;
- n. 373 2012 ~~\_\_\_\_\_~~ 31 000, notificatogli il 15.1.2013, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 13.721,16, comprensiva di sanzioni, compensi di riscossione e spese di notifica, per il mancato pagamento di contributi fissi alla gestione previdenziale esercenti attività commerciali, per la terza e quarta rata degli anni dal 2006 al 2011 e per la prima rata anno 2012;
- n. 373 2013 ~~\_\_\_\_\_~~ : 000, notificatogli il 16.12.2013, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 1.778,70 comprensiva di sanzioni, compensi di riscossione e spese di notifica, per il mancato pagamento di contributi fissi alla gestione previdenziale esercenti attività commerciali, per la terza e quarta rata anno 2012;
- n. 373 2014 ( ~~\_\_\_\_\_~~ ) 000, notificatogli il 27.5.2014, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 1.858,86, comprensiva di sanzioni, compensi di riscossione e spese di notifica, per il mancato pagamento di contributi fissi alla gestione previdenziale esercenti attività commerciali, per la prima e seconda rata anno 2013;



- n. 373 2014 / 000, notificatogli il 23.9.2014, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 1.840,72, comprensiva di sanzioni, compensi di riscossione e spese di notifica, per il mancato pagamento di contributi fissi alla gestione previdenziale esercenti attività commerciali, per la terza e quarta rata anno 2013;
- n. 373 2014 / 000, notificatogli il 12.1.2015, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 1.871,45, comprensiva di sanzioni, compensi di riscossione e spese di notifica, per il mancato pagamento di contributi fissi alla gestione previdenziale esercenti attività commerciali, per la prima e seconda rata anno 2014;
- n. 373 2015 / 000, notificatogli il 21.9.2015, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 1.269,99, comprensiva di sanzioni, compensi di riscossione e spese di notifica, per il mancato pagamento di contributi fissi alla gestione previdenziale esercenti attività commerciali, per la terza e quarta rata anno 2014 (fino ad ottobre 2014).

L'opponente contestava la fondatezza della pretesa creditoria deducendo eccezioni formali quali la nullità delle notifiche degli avvisi di addebito opposti in quanto notificati a mezzo posta con raccomandata AR e non da soggetto notificatore abilitato, la decadenza dell'Istituto dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 c.1 d.lgs 46/1999, la prescrizione dei contributi e la mancanza dei requisiti essenziali degli avvisi di addebito non essendo trasparenti le somme pretese a titolo di sanzioni e interessi. Nel merito deduceva invece l'insussistenza dei presupposti per la sua iscrizione alla gestione commercianti, eseguita d'ufficio dall'Inps, con decorrenza dal 1.1.2006, come da comunicazione dell'Inps di Milano del 23.5.2011 (sub doc, 2 Inps in proc. n. 538/2013 RG), e l'illegittimità della consequenziale imposizione contributiva allegando di essere stato, dal 2006 al 2010, socio amministratore della s.n.c. / di M / A / e M / A / , con sede in / , svolgente attività di agenzia di spedizioni e trasporti internazionali e di aver ricoperto il solo ruolo di amministratore, limitandosi a svolgere i compiti propri dell'amministratore percependo compensi come amministratore e versando i contributi previdenziali alla gestione separata e di non aver mai partecipato personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitudine e prevalenza, non avendo mai svolto attività operative e commerciali necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale della /

Allegava inoltre che, nel mese di marzo 2010, aveva ceduto le proprie quote sociali, unitamente all'altro socio M / A / , ai signori B / D / e B / , che, dopo qualche mese, gli avevano nuovamente ceduto le quote e che, dal 7.9.2010, la società era stata posta in liquidazione ed aveva cessato ogni attività sociale ed egli,





La prima teste ha confermato che suo marito si era da sempre occupato della sola amministrazione della società, percependo soltanto compensi come amministratore, mentre tutta l'attività operativa, commerciale, di trasporto e spedizione della ~~\_\_\_\_\_~~, che era un'agenzia di spedizioni e trasporti internazionali, era stata sempre svolta dall'altro socio, che organizzava i viaggi richiesti dai vari clienti mediante "padroncini" o società di trasporti che contattava; la teste ha inoltre confermato come l'attività sociale fosse di fatto cessata fin da marzo 2010, allorché la società, dopo la cessione delle quote ai signori ~~B: \_\_\_\_\_~~ e la retrocessione al marito, era stata messa in liquidazione perché l'andamento economico era da tempo negativo.

I testi indotti dall'Inps invece in buona sostanza non sono stati in grado di riferire alcunché se non ~~B: \_\_\_\_\_~~ sue mere supposizioni, non probanti.

La causa è stata quindi oggi discussa e decisa come da dispositivo con contestuale motivazione.

Con gli avvisi di addebito oggetto di opposizione, l'Inps pretende il pagamento di contributi asseritamente dovuti dal ~~M: \_\_\_\_\_~~ alla gestione per gli esercenti attività commerciali dall'1.1. 2006 all'ottobre 2014, cioè dall'iscrizione d'ufficio alla cancellazione.

Il ricorrente contesta la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa adducendo di non aver partecipato al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ma di essersi limitato a svolgere attività di amministratore per la quale soltanto ha percepito compensi e in virtù della quale ha provveduto regolarmente al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all'art. 2 co.26 L. 335/1995 e muove una serie di contestazioni anche formali.

Ciò posto, vanno in primo luogo disattese le eccezioni e contestazioni formali, a prescindere dalla tempestività o meno della loro proposizione, in quanto destituite di fondamento.

Gli avvisi di addebito tempestivamente opposti risultano infatti tutti regolarmente notificati, consentendo l'art. 30 c.4, ultimo periodo del D.L. 78/2010 conv. nella l. 122/2010, l'esecuzione della notifica anche mediante invio di raccomandata con avviso



di ricevimento e contengono tutti gli elementi richiesti, a pena di nullità, dal co.2 dello stesso art. 30.

Alcuna decadenza dall'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 25 c.1 del d.lgs. 46/1999, può poi ritenersi maturata, in considerazione del disposto dell'art. 38, co.12, del D.L. 78/2010 conv. nella l. 122/2010, così come l'eccepita prescrizione dei contributi pretesi, ritenendosi che il termine di prescrizione dei contributi più risalenti, quelli cioè pretesi per il 2006, debba decorrere, in difetto di iscrizione del M. alla gestione commercianti, eseguita solo nel 2011 d'ufficio, dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale anno, e quindi nella specie dal 20.9.2007, data a decorrere dalla quale l'Inps sarebbe stato in condizioni di avere conoscenza di un reddito professionale (cfr. in termini, Cass. 7836/2016), sicché la notifica delle diffide per il pagamento della contribuzione evasa, notificate il 6.6.2011 e il 18.10.2011 e poi il 21.6.2012 (cfr. sub docc. 2,3 e 4 Inps in proc. n. 538/2013 RGL) ha validamente interrotto il decorso della prescrizione.

Nel merito invece il ricorso è fondato.

**L'art. 1 della** L 22/07/1966 n. 613 aveva previsto che l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti fosse estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente.

**L'art. 3 della** L 28/02/1986 n. 45 al co. 1 prevede invece che le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applichino anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613 sempreché i soci possiedano i requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)* del primo comma del



citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 ( e cioè, *b*) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione, *c*) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza).

Dal 1.1.1997, a seguito dell'entrata in vigore della L. 662/1996, art. 1 co.202 e ss., l'art. 29, comma 1, L. 3 giugno 1975, n. 160, come sostituito dal co. 203 del cit. art. 1, prevede che sussista l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
- c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;
- d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.

Come chiarito dalla S.C. (cfr. Cass. 23360/2016) con riferimento al socio amministratore di società di persone, l'iscrizione alla gestione commercianti è subordinata alla ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 1, comma 203, i quali devono tutti coesistere e, se alla luce della norma interpretativa contenuta nel D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, non opera il criterio della attività prevalente di cui al co.208 dell'art. 1 della l.662/1996, sicchè vale l'obbligo di iscrizione e contribuzione sia alla gestione commercianti che a quella separata (Cass. Sez. Un., 8 agosto 2011, n. 17076), tuttavia, proprio per l'autonomia delle posizioni, è necessario che per ciascuna di esse ricorrano le condizioni richieste dalla legge, cioè che si realizzi una "coesistenza" di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria (Cass. ord. 1 luglio 2015, n. 13446 e Cass. ord. 5 marzo



2013, n. 5444).

E' perciò necessaria, ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti, la partecipazione personale al lavoro aziendale, che non può essere presunta nel socio che sia anche amministratore della società ma che è un *quid pluris* che deve aggiungersi all'attività di amministratore, e che l'apporto del soggetto all'attività della propria impresa sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi.

La Corte pertanto, nell'enucleare i requisiti che devono ricorrere affinché sorga l'obbligo del socio amministratore all'iscrizione alla gestione assicurativa per gli esercenti attività commerciale ha ricordato come la disciplina dei presupposti dell'iscrizione alla gestione speciale commerciante dell'assicurazione generale obbligatoria ha subito modifiche di notevole entità ad opera della L. n. 662 del 1996.

*“Un ruolo centrale è svolto dall'art. 1, commi 202 e 203, i quali, così recitano: "202. A decorrere dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitano in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 1, lett. d), con esclusione dei professionisti ed artisti.*

*Con la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, il legislatore ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione della attività.*

*Anche la L. n. 1397 del 1960, art. 2, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 1, è stato abrogato e sostituito dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3, tuttora vigente, del seguente tenore: "Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nella L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, come sostituito dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitano le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli*



*eventuali familiari coadiutori di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 2. I soci devono possedere i requisiti di cui al citato L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, comma 1, lett. b) e c), e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività".*

Ha poi affermato che *"perchè, quindi, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza"* e ancora che la disposizione in commento non differenzia in alcun modo l'accomandatario dal socio della s.n.c. e detta equiparazione risulta senz'altro coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a norma dell'art. 2318 c.c., "i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo" e che tanto nelle società in nome collettivo quanto nella società in accomandita semplice non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, e quindi dell'accomandatario, che saranno tenuti all'iscrizione solo qualora partecipino direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente.

La Corte ha quindi sottolineato come *"il requisito di cui alla lett. c), non può necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario o di socio illimitatamente responsabile di s.n.c., poichè, rispetto alle previsioni della L. n. 1397 del 1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società"*.

E ciò perchè, come rimarcato dalla Corte a Sezioni Unite con la sentenza 12.2.2010, n. 3240, l'assicurazione obbligatoria "è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono



accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa".

La S.C., alla luce di queste considerazioni, ha quindi ribadito il principio di diritto già da essa espresso (Cass. 26 febbraio 2016, n. 3835), secondo cui ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29, e della L. n. 45 del 1986, art. 3, la qualità di socio accomandatario ovvero di socio amministratore di s.n.c. non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitudine e prevalenza, *la cui prova è a carico dell'Istituto assicuratore.*

Dunque *“Perché sorga l'obbligo dell'iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c), ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore (Cass. 26 febbraio 2016, n. 3835); (...) requisito che va escluso quando la gestione dell'attività commerciale sia affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci”* (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16.11.2016, n. 23360).

Non può perciò condividersi l'assunto secondo cui la qualità di socio di una società di persone fa presumere un apporto di lavoro prevalentemente personale alla realizzazione dell'oggetto sociale in ragione della rilevanza che, in tale forma societaria, assume l'elemento personale, alla stregua dei richiamati principi, ripetutamente ribaditi dalla Cassazione secondo cui, tanto nelle società in nome collettivo quanto nella società in accomandita semplice (con riferimento al socio accomandatario), non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione, il regime della responsabilità illimitata del socio, ma è necessario che l'Ente dimostri altresì che il socio partecipi direttamente al lavoro aziendale e che detta partecipazione sia abituale e prevalente, e quindi la ricorrenza del requisito di cui alla lett. c) dell'art. 1 co. 203 L. 662/1996, che non può necessariamente



discendere dalla qualità di socio illimitatamente responsabile di una società di persone (cfr. Cass. 23360/2016 e Cass. 3835/2016).

Lo stesso ente previdenziale convenuto, nel messaggio INPS 22.1.2010 n. 2232, in relazione ad interpello del Ministero del Lavoro in data 12.11.2009 n. 78, in tema di iscrivibilità dei soci di società in nome collettivo, ha del resto affermato che detti requisiti *“non possono essere presunti, né desunti o suffragati dalla mera qualità di socio di società di persone, ma devono essere dimostrati dall'istituto caso per caso. Questo anche al fine di evitare provvedimenti di iscrizione d'ufficio fondati su mere presunzioni, cui segue inutile contenzioso da rivedere, subito dopo, in autotutela”*.

Ancora più recentemente la S.C. (Sez. L - , *Sentenza n. 5210 del 28/02/2017* (Rv. 643424 - 01) ha ribadito come *“Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza”*, cassando la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti la sola dichiarazione dell'interessato, priva di valore confessorio, di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all'interno della s.a.s. di cui era socio accomandatario.

E ancora che *“In tema di contributi previdenziali, sorge l'obbligo di doppia iscrizione nella gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed in quella commercianti, (soltanto) qualora il socio amministratore (nella specie) di una società di capitali partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, ed è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o*



*collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte*”(Cass. Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 8613 del 03/04/2017** (Rv. 643947 - 01)).

E che: “In tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società (nella specie, a responsabilità limitata) partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda all'esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. Sez. L - , **Ordinanza n. 10426 del 02/05/2018** (Rv. 648044 - 01)).

Era dunque onere dell'Inps, a fronte delle contestazioni attoree, dimostrare la partecipazione del ricorrente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza, lo svolgimento da parte del medesimo di attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di continuità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, posto che, nell'ambito delle opposizioni a ruolo esattoriale, a decreto ingiuntivo o ad avviso di addebito, che danno luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in virtù del principio generale derivante dall'art. 2697 c.c., l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo incombe sull'ente previdenziale che, nel giudizio di opposizione, pur rivestendo formalmente la qualità di convenuto, assume la veste sostanziale di attore, mentre incombe sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito (cfr., tra le tante, Cass. Sez. L, **Sentenza n. 23600 del 06/11/2009** (Rv. 610854); Cass. sez. L. n.26395/2013 e a molte altre).

Nella specie, tale onere non è stato assolto per cui risulta indimostrata la fondatezza della pretesa contributiva e sanzionatoria dell'Inps, essendosi l'ente convenuto limitato a produrre le dichiarazioni fiscali della società e del ricorrente, nei cui rispettivi riquadro



RK e RH viene indicato che l'attività svolta dal M. per la società, costituiva la sua occupazione prevalente; dichiarazione che fornisce elementi di carattere fiscale che non rilevano però sul piano previdenziale per desumere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti (cfr. Cass. 3145/2013).

La dedotta assenza di dipendenti che si evincerebbe dalla visura camerale non risulta inoltre decisiva, svolgendo la società di M. A & C. snc, attività di *agenzia* di spedizioni e trasporti internazionali e quindi attività che, già solo come oggetto sociale, evoca un'attività di mera intermediazione tra domanda e offerta di spedizioni e trasporto, come confermato dalla teste F. che, oltre ad aver riferito che il ricorrente si era dedicato alla sola amministrazione percependo come solo reddito dall'attività prestata per la compensi di amministratore, ha anche confermato che l'attività operativa commerciale era stata rimessa completamente all'altro socio, che si occupava dei trasporti e delle spedizioni organizzando i viaggi richiesti dai clienti mediante padroncini e società di trasporto terze che contattava.

La devoluzione all'altro socio e a terzi dell'attività operativa in cui si estrinsecava l'oggetto dell'impresa e comunque l'indimostrata ricorrenza della partecipazione personale dell'opponente al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza, che era onere dell'Inps provare, comporta pertanto l'accoglimento del ricorso, per mancanza di prova della sussistenza dell'obbligo di iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti e, di conseguenza, della pretesa contributiva e sanzionatoria vantata dall'Istituto resistente, oggetto degli avvisi di addebito opposti, che vanno quindi annullati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando tuttavia valori tariffari inferiori ai valori medi tenuto conto della destituzione di fondamento di gran parte delle eccezioni svolte.

#### P.Q.M.

Visti gli artt. 442 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito opposti, nn. 373 2012 / 000, n. 373 2013 / 85 000, n. 373 2012 / 31 000, n. 373 2013 / 11 000, n. 373 2014 / 000, n. 373 2014 / 1 000, n. 373 2014 / 1 000, n. 373 2015 / 4 000, per infondatezza della pretesa;



condanna l'Inps a rimborsare all'opponente le spese di giudizio liquidate in € 4.300,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, ex art. 2 DM 55/2014, iva e cpa di cui dispone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Novara, 19.7.2018

Il Giudice  
Marta Criscuolo

